Lavoro agile, istruzioni operative – Inail, Circolare n. 48/2017

16 Novembre 2017

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

L’Inail, con la Circolare n. 48 del 2 novembre scorso, ha fornito prime indicazioni operative in merito alla disciplina del lavoro agile[1], c.d. “smart work” (ex artt. da 18 a 23 della L. n. 81/2017), con specifico riferimento alle seguenti prestazioni:

1) obbligo assicurativo e classificazione tariffaria;
2) retribuzione imponibile;
3) tutela assicurativa;
4) tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, dopo aver rammentato quanto previsto all’articolo 19 della legge suddetta, in merito ai contenuti essenziali da inserire nell’accordo individuale e da stipularsi per iscritto, ha svolto alcune importanti considerazioni relativamente alla tutela assicurativa.

1. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria

- lo svolgimento della prestazione in modalità agile non fa venir meno i requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) né i requisiti soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate);
- la classificazione tariffaria segue quella cui viene condotta la medesima lavorazione in azienda;
- la parità di rischio, deve corrispondere la medesima classificazione ai fini tariffari.

2. Retribuzione imponibile

- parità di trattamento: il lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile deve avere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda.

3. Tutela assicurativa

- il lavoratore agile deve essere assicurato all'Inail, secondo i criteri generali validi per tutti i lavoratori se, per lo svolgimento delle proprie attività, è esposto a fonti di rischio (es. rischio elettrico per l'utilizzo di computer, mezzi telematici, videoterminali etc…);
- gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività all'esterno dei locali aziendali (nel luogo prescelto dal lavoratore), sono tutelati se causati da un rischio connesso con l'attività lavorativa;
- gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza;
- il lavoratore "agile" è tutelato anche per i rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale;
- l'individuazione dei rischi lavorativi e dei riferimenti spazio-temporali può essere utile per il riconoscimento delle prestazioni infortunistiche; pertanto, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento, saranno necessari specifici accertamenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti di tutela.

4. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- il datore di lavoro deve presentare, al lavoratore che svolge le attività in modalità di lavoro agile, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta con indicati i rischi generali e specifici connessi all'attività;
- il datore di lavoro deve dare informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature messe a disposizione per lo svolgimento della prestazione;
- il lavoratore deve cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione dell'attività.

In conclusione, l'Istituto ha poi ricordato che dal 15 novembre 2017 è disponibile, sul portale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), l'apposito modello per consentire ai datori di lavoro di comunicare l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività in modalità agile.

[1] **L. n. 81/2017, art. 18, comma 1**: *lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva*

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]